Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 8

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.

(1)(3)(4)

2. La misura massima dell'assegno è fissata al cinquantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi del comma precedente e spetta dopo almeno venti anni di contribuzione.

(2)

3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l' allegata Tabella A.

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 10, lettera a), L. R. 18/2011

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 10, lettera b), L. R. 18/2011

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 17, comma 13, L. R. 18/2011

4 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 3/2014